

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.10.2008
COM(2008) 631 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il
Fondo europeo di sviluppo nel 2009 e nel 2010**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo interno e il regolamento finanziario del 10° FES (RF) prevedono una nuova procedura per le richieste di contributi che gli Stati membri devono versare per finanziare il FES. A norma dell'articolo 157 del RF, la prima applicazione concreta di questa nuova procedura riguarda i contributi dell'anno 2009.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del RF, la presente proposta riguarda:

- il massimale dell'importo annuo dei contributi per l'anno 2010;
- l'importo annuo dei contributi per l'anno 2009 e
- l'importo della prima quota dei contributi per l'anno 2009.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del RF, ciascuno di questi importi precisa l'importo gestito dalla Commissione e l'importo gestito dalla BEI.

Conformemente all'articolo 145 del RF, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del RF, il Consiglio deve decidere su tale proposta entro il 15 novembre 2008 e gli Stati membri devono versare la prima quota del contributo entro il 21 gennaio 2009.

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del RF, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Per le richieste oggetto della presente proposta si tratta quindi di importi a titolo del 9° FES.

Si ricorda infine che l'articolo 60, paragrafo 1, del RF stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2009 e nel 2010

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'Oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE¹, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE², in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento finanziario del 18 febbraio 2008 per il 10° Fondo europeo di sviluppo³, in appresso "regolamento finanziario del 10° FES", in particolare l'articolo 57 e l'articolo 58, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁴,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 9° FES in base all'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo interno del 9° FES.
- (2) A norma dell'articolo 157 del regolamento finanziario del 10° FES, tuttavia, la procedura di cui agli articoli da 57 a 61 si applica per la prima volta all'anno 2009. Secondo questa procedura, la Commissione presenta entro il 15 ottobre 2008 una proposta contenente a) il massimale dell'importo annuale dei contributi per l'anno

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

² GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

³ GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

⁴ GU C ... del ..., pag. ...

2010, b) l'importo annuale del contributo per l'anno 2009 e c) l'importo della prima quota del contributo per l'anno 2009. Il Consiglio decide sulla proposta entro il 15 novembre 2008 e gli Stati membri versano la prima quota del contributo entro il 21 gennaio 2009.

- (3) A norma dell'articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuale dei contributi per l'anno 2010 è fissato a 3 500 000 000 euro per la Commissione e a 280 000 000 euro per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 2

L'importo annuale dei contributi per l'anno 2009 è fissato a 3 300 000 000 euro per la Commissione e a 200 000 000 euro per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 3

I contributi che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della prima quota 2009 sono riportati nella tabella che figura in allegato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell'adozione.

Articolo 5

Gli Stati membri che contribuiscono al 9° FES sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Contributi relativi alla prima quota 2009 (in euro)

Stato membro	a titolo della Banca europea per gli investimenti	a titolo della Commissione
GERMANIA	16.352.000	408.800.000
BELGIO	2.744.000	68.600.000
DANIMARCA	1.498.000	37.450.000
SPAGNA	4.088.000	102.200.000
FRANCIA	17.010.000	425.250.000
GRECIA	875.000	21.875.000
IRLANDA	434.000	10.850.000
ITALIA	8.778.000	219.450.000
LUSSEMBURGO	203.000	5.075.000
PAESI BASSI	3.654.000	91.350.000
PORTOGALLO	679.000	16.975.000
REGNO UNITO	8.883.000	222.075.000
AUSTRIA	1.855.000	46.375.000
FINLANDIA	1.036.000	25.900.000
SVEZIA	1.911.000	47.775.000
TOTALE	70.000.000	1.750.000.000